



Il Garante

Parere n. 7 del 1 giugno 2017

Oggetto: Iscrizione a Master, richiesta di restituzione delle somme già versate.

La dottoressa ... Omissis ... si è iscritta al Master in Psicologia Scolastica e Disturbi dell'Apprendimento istituito con Decreto del Rettore del 28 luglio 2016.

Ha versato la prima rata di iscrizione pari a 1250 euro.

Ha successivamente rinunciato all'iscrizione.

Chiede ora, tramite l'avvocato ... Omissis ... di Roma, il rimborso di quanto versato.

L'avvocato ... Omissis ... si è rivolta a tale scopo al, responsabile dell'Unità Funzionale competente all'interno dell'Area Servizi alla didattica.

Il responsabile ha risposto riferendosi al Decreto Istitutivo del Master il quale, all'art. 9, prevede espressamente che *“l'eventuale rinuncia all'iscrizione non dà titolo alla restituzione di quanto versato”*.

L'avvocato ... Omissis ... si è rivolta al Garante sostenendo il diritto della dr. ... Omissis ... alla restituzione in base ai seguenti argomenti:

- 1) L'attivazione dei Master e le relazioni conseguenti tra Università e gli iscritti sono di natura privatistica;
- 2) Si deve pertanto applicare la disciplina relativa ai contratti per adesione, in cui l'iscritto è parte contraente debole;
- 3) La clausola del contratto che esclude la restituzione di quanto versato necessitava pertanto di doppia firma dell'interessato, che in questo caso manca;
- 4) Il modulo di iscrizione non conteneva alcun riferimento all'assenza del diritto alla restituzione delle somme versate in caso di rinuncia.

La tesi è infondata.

L'attività di istituzione, organizzazione e gestione dei Master da parte dell'Università di Firenze è di natura pubblicistica e non privatistica come sostenuto dall'avv. ... Omissis ...

La relativa disciplina è infatti prevista dal Manifesto degli Studi 2106/2017 nella Sezione 1, punto 4.

La Sezione 1 è dedicata esclusivamente ai Corsi di Studio istituiti dall'Ateneo e contiene riferimento a tutta l'attività didattica, ivi compresi ovviamente gli ordinari



corsi di laurea. Nessuna indicazione specifica suggerisce, a differenza della generalità dei casi, la natura privatistica dei Master.

Del resto questi ultimi sono stabiliti con Decreto Rettorale in base ad un regolamento preventivamente approvato (Decreto 8 luglio 2015); prevedono una domanda di ammissione, criteri di partecipazione, selezione di un numero limitato di partecipanti, verifiche intermedie e una valutazione finale.

Tutte connotazioni comprovanti la natura pubblicistica di tale attività e incompatibili con la sua natura contrattuale e privatistica.

Quanto al diritto alla restituzione delle somme versate, l'art. 9 del Bando è esplicito e chiarissimo e non ha rilievo la mancata ripetizione di questa clausola nel modulo di iscrizione.

Va infine ricordato che, in base a quanto lo stesso Avv. ... Omissis ... scrive, la dr. ... Omissis ... ha partecipato alla prima lezione del corso e comunque non ha rinunciato se non dopo essersi immatricolata.

A questo proposito si segnala che il Bando 28 luglio 2016, art. 8.8, dispone che l'eventuale rinuncia all'iscrizione va comunicata immediatamente "*affinché si possa procedere allo scorrimento della graduatoria*".

Ciò significa che la rinuncia deve comunque avvenire prima dell'immatricolazione e non dopo, come è accaduto nel caso della dr. ... Omissis

Si deve pertanto ritenere che quest'ultima, per tale motivo, non potesse ormai rinunciare alla partecipazione al Master e ciò preclude, per tale ulteriore ragione, il diritto alla restituzione di quanto versato.

Si rassegna pertanto parere in tal senso.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Il Garante dei diritti

Dott. Sergio Materia